



CITTA' DI ALESSANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO per L'APPLICAZIONE del CANONE per l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera C.C. n. 89 del 22.12.1998

Modificato con delibera C.C. n. 45 del 2.8.1999

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprasuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Riferimenti normativi: art. 63, comma 1,
Dlgs 446/1997

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:
 - a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
 - b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati, quali, ad es.:
 - 1) Mercato settimanale di Alessano;
 - 2) Mercato settimanale di Montesardo.

Riferimenti normativi: art. 824 Cc, art. 63,
comma 1, Dlgs 446/1997

Articolo 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico, quali, ad es.: Edifici Scolastici, Municipio, Biblioteca, ecc.

Riferimenti normativi: articolo 826 Cc;
articolo 63, comma 1, Dlgs 446/1997

Articolo 4

Occupazione del soprasuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine sporgenti adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

Riferimenti normativi: articolo 63, comma
1, Dlgs 446/1997

Articolo 5

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6
Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

| |
|--|
| Riferimenti normativi: articolo 63, comma 1, Dlgs 446/1997 |
|--|

Articolo 7
Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

**SOGGETTI OBBLIGATI AL
PAGAMENTO DEL CANONE**

Articolo 8
Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 9
Occupazioni abusive. Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, organi di Polizia Municipale, ecc., sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In ogni caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma

del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio patrimonio).

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

| |
|--|
| Riferimenti normativi: art. 63, comma 2, lettera g), Dlgs 446/1997 |
|--|

TITOLO III

**LA CONCESSIONE
D'OCCUPAZIONE**

Articolo 10
Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 5 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;

- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo utilizzando gli stampati conformi agli allegati "C", "D", "E".
 4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

| |
|--|
| Riferimenti normativi: art. 63, comma 2, lettera a), Dlgs 446/1997 |
|--|

Articolo 11

Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il Comando della Polizia Municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
 - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato "F" al presente regolamento, ed ha versato: le spese istruttoria della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Articolo 12

Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 13

Rinnovo della concessione

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 14

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 15

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese

del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 16

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 17

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 2 categorie, secondo gli elenchi allegati sotto le lettere "A" e "B" alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.1994.
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

| |
|--|
| Riferimenti normativi: art. 63, comma 2, lettera b), Dlgs 446/1997 |
|--|

Articolo 18

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato "G".
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da

adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Articolo 19

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Articolo 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 21

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni realizzate tra le ore 14,00 e le ore 24,00 sono soggette ad una maggiorazione della tariffa oraria del 50 per cento.
2. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del

- 20 per cento e del 50 per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi 15 giorni.
3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20 per cento.
 4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Articolo 22

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superficie eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 90 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 23

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
 - a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte

dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";

- b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

Articolo 24

Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25

Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

| |
|--|
| Riferimenti normativi: art. 63, comma 2, lettera f), Dlgs 446/1997 |
|--|

Articolo 26

Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al

precedente articolo 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Riferimenti normativi: art. 63, comma 2, lettera f), Dlgs 446/1997

Articolo 27 ***Distributori di carburanti***

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale – di cui all'art. 23 del presente regolamento -, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Articolo 28 ***Pagamento del canone***

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il **31 dicembre**.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire un milione, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'**uno** per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V

NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al **31 dicembre 2001** il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire **1.250** per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire **1.000.000**.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue lire **1.000.000** è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:
 - a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla

- base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
- b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;
 - c) entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
 - d) entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

| |
|--|
| Riferimenti normativi: art. 63, comma 2, lettera f), Dlgs 446/1997 |
|--|

Articolo 30 *Concessioni in corso*

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1.1.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

Articolo 31 *Esenzioni*

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:
 - a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai consorzi fra enti locali;
 - b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - c) da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque effettuate.

2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici;
- h) le occupazioni fatte con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Articolo 32 *Organi competenti*

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al **funzionario responsabile del servizio tributi**, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le

relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del Patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del Patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Articolo 33
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Il **Comando della Polizia Municipale**, il **Dirigente dell'Ufficio Tecnico** ed il **Funzionario responsabile del servizio Tributi** – cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale – sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.

Allegato 'G'

**TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

PARTE PRIMA
Occupazioni permanenti

| Art. | Tipo occupazione | Tariffa |
|-----------|---|---------|
| 1 | Occupazioni del suolo: | |
| | a) prima categoria | 35.000 |
| | b) seconda categoria | 25.000 |
| 2 | Occupazione del sopra- Suolo e sottosuolo: | |
| | a) prima categoria | 17.500 |
| | b) seconda categoria | 12.500 |
| 3 | Passi carrabili di accesso ad edifici adibiti preva- lentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fab- bricati: | |
| | a) prima categoria | 17.500 |
| | b) seconda categoria | 12.500 |
| 4 | Passi carrabili diversi da quelli descritti allo art. 3: | |
| | a) prima categoria | 8.750 |
| | b) seconda categoria | 6.250 |
| 5 | Passi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale di accesso ad edifici e terreni diversi da quelli descritti all'art. 3: | |
| | a) prima categoria | 1.750 |
| | b) seconda categoria | 1.250 |
| 6 | Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune: | |
| | a) prima categoria | 35.000 |
| | b) seconda categoria | 25.000 |
| 7 | Distributori di carburanti: | |
| | a) prima categoria | 80.000 |
| | b) seconda categoria | 56.000 |
| 8 | Distributori automatici di beni e servizi: | |
| | a) prima categoria | 30.000 |
| | b) seconda categoria | 21.000 |
| 9 | Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati: | |
| | a) prima categoria | 35.000 |
| | b) seconda categoria | 25.000 |
| 10 | Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche | |

| | |
|--|--------|
| sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli: | |
| a) prima categoria | 35.000 |
| b) seconda categoria | 25.000 |

**PARTE SECONDA
Occupazioni temporanee**

| Art. | Tipo occupazione | Tariffa |
|----------|---|---------|
| 1 | Occupazioni del suolo: | |
| | a) prima categoria | 2.000 |
| | b) seconda categoria | 1.400 |
| 2 | Occupazioni del soprasuolo e sottosuolo: | |
| | a) prima categoria | 1.400 |
| | b) seconda categoria | 1.000 |
| 3 | Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: | |
| | a) prima categoria | 3.000 |
| | b) seconda categoria | 2.100 |
| 4 | Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti: | |
| | a) prima categoria | 1.000 |
| | b) seconda categoria | 700 |
| 5 | Occupazioni realizzate con instal- | |

| | | |
|----------|--|-------|
| | lazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: | |
| | a) prima categoria | 400 |
| | b) seconda categoria | 280 |
| 6 | Attività edilizia: | |
| | a) prima categoria | 2.000 |
| | b) seconda categoria | 980 |
| 7 | Attività politiche, culturali e sportive: | |
| | a) prima categoria | 400 |
| | b) seconda categoria | 280 |

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE AI FINI DEL CANONE DI OCCUPAZIONE**

Allegato "A"

I CATEGORIA

| N. ORD. | DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA | UBICAZIONE | DENOMINAZIONE |
|---------|--|------------|--------------------------|
| 1 | Piazza | Capoluogo | Don Tonino Bello Vescovo |
| 2 | " | " | Mercato |
| 3 | " | " | C astello |
| 4 | " | " | Postergola |
| 5 | Strada | " | S. Sangiovanni |
| 6 | " | " | Roma |
| 7 | " | " | Rimembranze |
| 8 | " | " | A. Comneno |
| 9 | " | " | O. Costa |
| 10 | " | " | XX Settembre |
| 11 | " | " | Raho I |
| 12 | " | " | Raho II |
| 13 | " | " | Duca |
| 14 | " | " | P. Buffe lli |
| 15 | " | " | Corte Grasso |

| | | | |
|----|--------------------|----------|--------------------|
| 16 | “ | “ | Corte De Mita |
| 17 | “ | “ | Corte Micocci |
| 18 | “ | “ | Micocci |
| 19 | “ | “ | Letizia |
| 20 | “ | “ | Storella |
| 21 | “ | “ | Corte Borrello |
| 22 | “ | “ | Corte Manfredi |
| 23 | “ | “ | Mortella |
| 24 | “ | “ | Troiani |
| 25 | “ | “ | Corte Aresio |
| 26 | “ | “ | Corte Palma |
| 27 | “ | “ | Corte Orsini |
| 28 | “ | “ | Corte V. Emanuele |
| 29 | “ | “ | V. Emanuele |
| 30 | “ | “ | Bari |
| 31 | “ | “ | Mazzini |
| 32 | “ | “ | Corte Mazzini |
| 33 | “ | “ | La Nuova |
| 34 | “ | “ | Fiume |
| 35 | “ | “ | Cappuccini |
| 36 | “ | “ | IV Novembre |
| 37 | “ | “ | Mazzoni |
| 38 | Piazza | Frazione | S. Antonio |
| 39 | “ | “ | Sauli |
| 40 | “ | “ | Castello |
| 41 | “ | “ | Chiesa |
| 42 | Strada | “ | Nazionale |
| 43 | “ | “ | Chiesa |
| 44 | “ | “ | Piave |
| 45 | Strada | Frazione | Portanova |
| 46 | “ | “ | Corte Spagnolo |
| 47 | “ | “ | Verardi |
| 48 | “ | “ | Soletto |
| 49 | “ | “ | Duchessa D’Anna |
| 50 | “ | “ | Castello |
| 51 | “ | “ | Nuova |
| 52 | “ | “ | Di Mezzo |
| 53 | “ | “ | Torre |
| 54 | “ | “ | Mazzapinta |
| 55 | “ | “ | Santi Martiri |
| 56 | “ | “ | Macurano |
| 57 | Marina di Novaglie | Marina | Marina di Novaglie |

Allegato ‘B’

II CATEGORIA

| | | | |
|---|--------|-----------|-----------------|
| 1 | Piazza | Capoluogo | O. Costa |
| 2 | Strada | “ | Macurano |
| 3 | “ | “ | XXIV Maggio |
| 4 | “ | “ | S. Maria |
| 5 | “ | “ | Cort e S. Maria |
| 6 | “ | “ | Giudecca |

| | | | |
|----|--------|-----------|-------------------|
| 7 | “ | “ | F. Muraglie |
| 8 | “ | “ | Contrada Armino |
| 9 | “ | “ | Boceti |
| 10 | “ | “ | Brindisi |
| 11 | “ | “ | Foggia |
| 12 | “ | “ | Portanova |
| 13 | “ | “ | C. Potenza |
| 14 | “ | “ | Corte Roma |
| 15 | “ | “ | C. Sangiovanni |
| 16 | “ | “ | Verdi |
| 17 | “ | “ | Venezia |
| 18 | “ | “ | Taranto |
| 19 | “ | “ | Spirito Santo |
| 20 | “ | “ | P. di Piemonte |
| 21 | “ | “ | Torino |
| 22 | “ | “ | Firenze |
| 23 | “ | “ | Napoli |
| 24 | “ | “ | Palermo |
| 25 | “ | “ | Milano |
| 26 | “ | “ | Brescia |
| 27 | “ | “ | Marsala |
| 28 | “ | “ | Lecce |
| 29 | “ | “ | Genova |
| 30 | “ | “ | Corte Mazzini |
| 31 | “ | “ | Macello |
| 32 | “ | “ | La Pineta |
| 33 | “ | “ | Trappeti |
| 34 | “ | “ | Mad. del Riposo |
| 35 | “ | “ | Montegrappa |
| 36 | Strada | Capoluogo | G. Pascoli |
| 37 | “ | “ | Gorizia |
| 38 | “ | “ | Vignomarino |
| 39 | “ | “ | Machiavelli |
| 40 | “ | “ | Della Costituente |
| 41 | “ | “ | D'Annunzio |
| 42 | “ | “ | Pirandello |
| 43 | “ | “ | A. Moro |
| 44 | “ | “ | Terramessere |
| 45 | “ | “ | S. Francesco |
| 46 | “ | “ | Stazione |
| 47 | “ | “ | Matine |
| 48 | “ | “ | L. da Vinci |
| 49 | “ | “ | G. Verga |
| 50 | “ | “ | G. Pastore |
| 51 | “ | “ | Vigna La Corte |
| 52 | “ | “ | Dei Caduti |
| 53 | “ | “ | Monache |
| 54 | “ | “ | Due Novembre |
| 55 | “ | “ | C. Colombo |
| 56 | “ | “ | Tagliamento |
| 57 | “ | “ | Piani |
| 58 | “ | “ | Calabria |
| 59 | “ | “ | Lazio |
| 60 | “ | “ | Sicilia |
| 61 | “ | Frazione | Di Sotto |

| | | | |
|----|--------|---------------|-----------------|
| 62 | “ | “ | Foscolo |
| 63 | “ | “ | Contr. Macurano |
| 64 | “ | “ | Mu raglie |
| 65 | “ | “ | Pola |
| 66 | “ | “ | Zara |
| 67 | “ | “ | S. Barbara |
| 68 | “ | “ | S. Stefano |
| 69 | “ | “ | Carducci |
| 70 | “ | “ | Mameli |
| 71 | “ | “ | Manzoni |
| 72 | “ | “ | Pellico |
| 73 | “ | “ | Cappelluzza |
| 74 | “ | “ | Cavour |
| 75 | “ | “ | Crispi |
| 76 | “ | “ | M. D’Azeglio |
| 77 | “ | “ | Giovanni XXIII |
| 78 | “ | “ | Manin |
| 79 | “ | “ | P. Nenni |
| 80 | “ | “ | Presicce |
| 81 | “ | “ | Ruggiano |
| 82 | “ | “ | Trieste |
| 83 | “ | “ | Tre nto |
| 84 | Piazza | Loc. Macurano | Loc. Macurano |
